

Igiene e sanità pubblica - servizio sanitario nazionale - organizzazione territoriale - unità sanitarie locali – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5637 del 12/03/2014

Soppressione di USL - Legittimazione liquidatoria delle Regioni in ordine ai rapporti pregressi - Conseguenze - Proposizione di appello nei confronti della soppressa USL - Ammissibilità - Fondamento.

La soppressione delle USL non ne ha determinato l'estinzione della soggettività per i rapporti pregressi, in quanto la relativa legittimazione non viene trasferita alle neocostituite ASL, ma permane in capo alla gestione liquidatoria attuata dalla Regione, con la conseguenza che la proposizione dell'appello nei confronti di una USL, parte del giudizio di primo grado, essendo riferibile a tale gestione liquidatoria, impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5637 del 12/03/2014